



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e, in particolare, l’articolo 15, recante “*Liquidazione degli enti dissestati e misure di razionalizzazione dell’attività dei commissari straordinari*”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l’articolo 23-ter, in materia di trattamenti economici;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconferribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “*disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 489;

VISTA la legge 29 ottobre 2016, n. 199, recante “*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*”, e in particolare, l’articolo 9 che prevede, tra gli altri, la predisposizione di apposito piano di interventi recante misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di Regioni, Province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del Terzo settore;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e, in particolare, l’articolo 25-quater, comma 1, il quale, allo scopo di promuovere la programmazione di una proficua strategia per il contrasto al fenomeno del caporalato e del connesso sfruttamento lavorativo in agricoltura, istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il “*Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura*”, poi aggiornato con decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

VISTO il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023;

VISTA la *Council Implementing Decision* (CID) approvata il 15 luglio 2021, che denomina il target M5C2-16 come “completamento delle attività dei progetti nelle aree individuate come insediamenti abusivi nei piani urbani” e lo definisce come “attività dei progetti completate su almeno il 90 % delle aree individuate come insediamenti abusivi nei piani urbani. In seguito all'assegnazione delle risorse l'amministrazione competente deve fornire un "piano d'azione locale" per ogni insediamento abusivo individuato;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTI gli *Operational Arrangements* relativi al PNRR firmati il 13 dicembre 2021 e successive modifiche e integrazioni, che definiscono il meccanismo di verifica come “documento esplicativo che giustifichi in modo esaustivo il conseguimento del target in ogni sua parte. Il documento dovrà comprendere tra gli allegati le seguenti prove documentali (evidence):

- a) *Elenco delle attività del progetto contenente i riferimenti alla documentazione di completamento dei lavori firmata dall'appaltatore, dal contraente e dall'autorità competente che dimostri che il progetto si è concluso;*
- b) *Relazione di un tecnico indipendente esperto del settore, approvata dal Ministero responsabile, che dimostri che la percentuale è stata raggiunta e cioè che le attività dei progetti sono state completate su almeno il 90% delle aree individuate come insediamenti abusivi nei piani urbani”;*

VISTI gli *Operational Arrangements* relativi al PNRR firmati il 13 dicembre 2021, che stabiliscono che sarà strutturato un sistema di monitoraggio degli insediamenti abusivi per aggiornare regolarmente la mappatura;

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

VISTO, in particolare, l'articolo 7 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, a mente del quale “al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108”;

VISTO, altresì, l'articolo 7, comma 2, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, il quale, tra l'altro, prevede che “per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario” e, tra l'altro, “il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque

esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico”;

VISTO, inoltre, il comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, il quale prevede che *“Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”*;

VISTO, infine, il comma 3 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 19 del 2024, il quale prevede che *“agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari ad euro 1.372.637 per l'anno 2024 ed a euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”*;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante *“Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell'articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013”*;

VISTO il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 19 dicembre 2022, n. 221, con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, aggiornato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 aprile 2023, n. 58 che al paragrafo F.2. prevede la definizione di Linee guida per l'operatività su tutto il territorio nazionale degli standard abitativi minimi previsti dalla normativa;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 29 marzo 2022, n. 55 che dispone la ripartizione delle risorse del PNRR per la missione 5 Componente 2, Investimento 2.2 pari a euro 200.000.000,00;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Unità di missione del PNRR del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14 settembre 2022, n. 6, recante disposizioni per l'individuazione degli standard abitativi per il superamento degli insediamenti abusivi in agricoltura, cui i soggetti attuatori, assegnatari delle risorse PNRR per l'Investimento già menzionato, devono adeguarsi nella progettazione delle soluzioni alloggiative temporanee e a lungo termine;

VISTO l'accordo sancito in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 21 marzo 2024, sul documento recante *“Linee guida per l'operatività su tutto il territorio nazionale degli standard abitativi minimi previsti dalla normativa”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 giugno 2024, con il quale il prefetto dott. Maurizio Falco è stato nominato Commissario straordinario a decorrere dal 24 giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2026 ed è stata costituita la struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2024, con il quale il dott. Giovanni Maria Macioce è stato nominato, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, Commissario straordinario per il recupero e valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano – Ventotene;

VISTE la nota prot. n. 23270 del 12 novembre 2025, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha comunicato che in pari data il prefetto dott. Maurizio Falco ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di Commissario straordinario nonché l'allegata nota del dott. Falco recante le dimissioni;

VISTA la nota prot. n. 2344 del 4 dicembre 2025, con cui il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha proposto il dott. Giovanni Maria Macioce per l'incarico di Commissario straordinario, ai sensi all'articolo 7 del citato decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19;

VISTO il *curriculum vitae* del dott. Giovanni Maria Macioce;

VISTA la dichiarazione resa dal dott. Giovanni Maria Macioce, in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA, altresì, la dichiarazione resa dallo stesso dott. Giovanni Maria Macioce, ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 1, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

PRESO ATTO che il dott. Giovanni Maria Macioce, in relazione all'incarico di Commissario straordinario per il recupero e valorizzazione dell'ex carcere borbonico dell'isola di Santo Stefano – Ventotene, conferito con il citato decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2024, si impegna a rimuovere ogni causa di incompatibilità, ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;

RITENUTO, pertanto, di nominare per lo svolgimento del suddetto incarico di Commissario il dott. Giovanni Maria Macioce;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

SULLA PROPOSTA del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

DECRETA

ART. 1

(Nomina del Commissario straordinario)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, il dott. Giovanni Maria Macioce, a decorrere dalla data del presente decreto, è nominato Commissario straordinario, in sostituzione del prefetto, dott. Maurizio Falco, dimissionario.
2. Il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026.

ART. 2

(Compenso del Commissario straordinario)

1. Fatti salvi i limiti retributivi fissati dall'articolo 23-ter del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Commissario straordinario è attribuito, per la durata dell'incarico, un compenso determinato nell'importo

massimo di euro 50.000,00 annui lordi, a titolo di parte fissa, e nell'importo massimo di ulteriori euro 50.000,00 annui lordi, a titolo di parte variabile, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La parte fissa del compenso sarà liquidata mensilmente. La parte variabile sarà liquidata annualmente, subordinatamente alla valutazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previa acquisizione di opportuna documentazione sull'attività svolta nel periodo di riferimento in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

2. La relativa spesa è a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nei limiti delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 19 del 2024.

ART. 3

(Disposizioni finali)

1. Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 2024.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

**p. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Alfredo Mantovano**